

C O P I A

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO
n. 41 del 08-11-17

OGGETTO
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX
ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFI-
CATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100

L'anno duemiladiciassette e questo giorno otto del mese di novembre alle ore 14:00, nell'apposita sala riunioni della Unione Montana dei Comuni del Mugello, previo avviso, si è riunito il consiglio in sessione Ordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica.
Dei sigg.ri Componenti il Consiglio assegnati a questa Unione Montana ed in carica:

Mongatti Giampiero	P	Triberti Tommaso	A
Di Bua Giancarro Simone	P	Ciaranfi Viola	A
Stefani Giulia	A	Bassetti Paolo	P
Carpini Enrico	P	Menghetti Cristian	P
Dreoni Andrea	A	Donatini Fabrizio	P
Omoboni Paolo	P	Ridolfi Mauro	A
Cerbai Sandra	A	Ignesti Federico	P
Timpanelli Gabriele	P	Boni Fabrizio	P
Margheri Luca	A	Piccirillo Claudio	A
Masini Claudia	P	Bertini Tatiana	A
Passiatore Stefano	P	Rossi Viviana	P
Latronico Patrizio	A	Izzo Roberto	P
Scarpelli Claudio	P	Degl'Innocenti Simona	A
Ballini Michele	P	Bedeschi Carlo	P
Tonini Francesco	A	Valli Ilenia	A

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 13.

PRESIEDE l'adunanza il Presidente dott. Omoboni Paolo.

PARTECIPA il SEGRETARIO dott. Ascantini Carmela, incaricato della redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO

ESAMINATA la proposta n. 39 del Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Carmela Ascantini, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100" ed allegata al presente provvedimento a divenirne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dello stesso Dirigente proponente, anche Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, Dott.ssa Carmela Ascantini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. LGS. n. 267/2000;

UDITO il Presidente Omoboni, il quale illustra la proposta;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

- Consigliere Carpini Enrico, per dichiarazione di voto contrario;
- Consigliere Bassetti Paolo, per dichiarazione di voto personale di astensione;
- Consigliere Ignesti Federico;

DATO ATTO che alle ore 16:10 entra il Consigliere Degl'Innocenti Simona, i presenti salgono ora a 18;

DATO ATTO che non ci sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente Omoboni mette in votazione la proposta;
(Il tutto come risulta dal verbale allegato all'originale della presente deliberazione);

Con la seguente votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano:

PRESENTI N. 18;
ASTENUTI N. 1 (Bassetti);
VOTANTI N. 17;
CON VOTI:
FAVOREVOLI N. 13;
CONTRARI N. 4 (Carpini, Masini, Rossi e Bedeschi)

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta n. 39 del Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Carmela Ascantini, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100" ed allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

INDI IL CONSIGLIO, stante l'urgenza, con separata votazione espressa nelle forme consentite dalla legge,

PRESENTI N. 18;
ASTENUTI N. 1 (Bassetti);
VOTANTI N. 17;
CON VOTI:
FAVOREVOLI N. 13;
CONTRARI N. 4 (Carpini, Masini, Rossi e Bedeschi)

DELIBERA

2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell'Ente n.20 del 31/10/2017 in merito al conferimento, alla sottoscritta, dell'incarico di direzione del Servizio Affari Generali dell'Ente fino al 19/11/2017;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Ente Locale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente Locale deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si

verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie dei due precedenti paragrafi (art. 4 comma 1 e 2);
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di riferimento e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente Locale non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

OSSERVATO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.19/2017 del 19/07/2017, ha approvato le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 D.Lgs n.175/2016" ed al fine di favorire il corretto adempimento di tali disposizioni da parte degli Enti territoriali, ha predisposto un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti;

ATTESO CHE per agevolare anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, sezione revisione straordinaria, per ogni società partecipata è stato utilizzato un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

– società "Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.L."

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 1 e 2 TUSP, si rileva che sulla base delle decisioni della Regione Toscana (DGRT n.205/2017) è stata avviata la procedura con la quale la Regione provvederà a rilevare tutte le partecipazioni dei soci diversi dalla stessa. L'Unione è in attesa della convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'Agenzia Fiorentina per l'Energia per l'adozione delle procedure armonizzate di cessione delle quote da parte di tutti i soci. La procedura dovrebbe concludersi presumibilmente nell'arco del 2017. Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art.20, comma 2 del TUSP, si rileva che: pur sussistendo tutte le condizioni di cui all'art. 20 comma 2, considerato l'importo esiguo della partecipazione e l'azione di riordino regionale della competenza operato si ritiene di procedere all'alienazione della partecipazione.

– società "Fidi Toscana SpA"

A prescindere dalle condizioni di cui all'art.20 del TUSP nonché a prescindere dal fatto che la società nel 2016 è tornata in utile (+ € 209.876,00) si ritiene vi siano le condizioni per un recesso dalla società in quanto attualmente risulta molto limitato il ruolo che essa ha oggi rispetto alla filiera della Centrale del Latte, motivazione per la quale l'Ente ebbe a sottoscrivere a più riprese quote del capitale sociale (sostegno indiretto al settore agro alimentare in particolare al comparto lattiero-caseario).

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute:

3. nella società "Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.L." (quote pari a 0,728%): modalità indicate dalla Regione Toscana con validità estesa a tutti i soci della compagine societaria. Sulla base della comunicazione dell'amministratore unico della Società prot 4654/2017 la Regione Toscana quale socio di maggioranza intende riconoscere la liquidazione delle quote al valore nominale delle stesse. La procedura dovrà se possibile essere conclusa entro il 31/12/2017 e comunque entro i termini di legge (art.24 TUSP);
4. nella società "Fidi Toscana SpA" (quote pari allo 0,124%): procedura ad evidenza pubblica. L'alienazione dovrà essere conclusa entro i termini di legge (art.24 TUSP);

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto del Presidente dell'Ente n.16 del 31/07/2015 (consuntivato con Decreto del Presidente n.3 del 31/03/2016), provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n.18 del 30/07/2015 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art.3 commi 27,28 e 29 della Legge 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e approvazione degli indirizzi per la redazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello";

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di individuare le seguenti partecipazioni da mantenere: "Linea Comune SpA", "Pianvallico srl" e "Start srl";
3. di individuare le seguenti partecipazioni sottoporre ad azioni di razionalizzazione in termini di cessione/alienazione: "Agenzia Fiorentina per l'Energia srl", e "Fidi Toscana SpA" nonché di dare atto che sarà portata a compimento la procedura di liquidazione della società "Bilancino srl in liquidazione";
4. di dare atto che le motivazioni per il mantenimento delle società di cui al punto 2 ovvero le motivazioni, i tempi e le modalità degli interventi di razionalizzazione delle società di cui al punto 3 sono quelle indicate nell'allegato A);
5. di incaricare i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
6. di demandare alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di

- quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. di prendere atto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (ALL./B);
 8. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello;
 9. di comunicare ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione;
 10. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

PROPONE ALTRESI

RAVVISATA l'urgenza di dare attuazione alla presente proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per dare attuazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Dott.ssa Carmela Ascantini

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 41 DEL 08-11-17

PARERI RESI AI SENSI DEL D. LGS. 18/08/00 N. 267 SULLA DELIBERA

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX
ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFI=

CATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49, comma 1, D. Lgs.18/08/00 n. 267.

Borgo San Lorenzo, 02-11-17

Il Responsabile
F.to Ascantini Carmela

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49, comma 1, D. Lgs.18/08/00 n. 267.

Borgo San Lorenzo, 02-11-17

Il Responsabile
F.to Ascantini Carmela

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Omoboni Paolo

Il SEGRETARIO
F.to Ascantini Carmela

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente N. Registro 1564 per quindici (15) giorni consecutivi dal 24-11-17 al 09-12-17 ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lgs. 18/08/00 N. 267.

Borgo S. Lorenzo,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Masotti Annalisa

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **divenuta esecutiva**:

☐ **il** _____ per la decorrenza del termine di giorni **DIECI** dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/00 N. 267);

Borgo S. Lorenzo, 06-12-17

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Masotti Annalisa

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Borgo S. Lorenzo, _____

PER IL SEGRETARIO GENERALE